



Comune di Arpaia

Provincia di Benevento

**REGOLAMENTO PER
L'USO E LA GESTIONE
GIORNALIERA E TEMPORANEA
DEI CAMPI DI CALCIO A 5 DEL
COMUNE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30.06.2025

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina l'uso e la gestione, giornaliera e temporanea, dei campi di calcio a 5 (calcetto) ubicati nella Via Sant'Antonio alle spalle della struttura ASL e in via Aldo Moro della frazione Terranova.

I campetti in parola sono destinati all'attività sportiva di gruppo, finalizzata al gioco ed al divertimento dello spirito di rispetto reciproco, lealtà e solidarietà.

Art. 2 – Uso dei campi di calcio a 5

All'uso dei campi possono accedere le Associazioni sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, i gruppi amatoriali, i singoli cittadini.

Subordinatamente alle attività ed iniziative sportive di cui al precedente comma e senza pregiudizio alcuno per lo svolgimento delle stesse, gli impianti sportivi possono essere concessi in uso temporaneo per manifestazioni o rappresentazioni extrasportive nel rispetto di ogni prescrizione di legge e/o regolamenti, salvaguardando comunque l'integrità delle strutture utilizzate.

I richiedenti dovranno attenersi scrupolosamente all'osservanza del presente regolamento ed alle direttive imposte di volta in volta dall'Amministrazione Comunale.

Art. 3 - Domande e procedura per la concessione

Le domande per l'utilizzo dell'impianto sportivo devono essere sottoscritte dal Legale Rappresentante o dal Responsabile delle Società Sportive, di Enti o Privati con indicazione del campo da utilizzare, indicando i giorni e gli orari di utilizzo.

In caso di utilizzo da parte di minorenni, la richiesta deve essere presentata da un maggiorenne che si assume ogni qualunque responsabilità in ordine alle attività svolte negli impianti.

Le domande dovranno essere indirizzate, almeno entro un giorno prima della data o delle date di fruizione, al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne decide l'accoglimento, oppure, con atto motivato, il rigetto.

Per le richieste relative all'utilizzo nelle giornate di sabato e domenica le istanze dovranno pervenire al massimo nella giornata del venerdì antecedente entro le ore 11:00. Per quelle relative ai giorni festivi le richieste dovranno pervenire a questo ente almeno entro due giorni lavorativi antecedenti.

Se la richiesta è presentata da un privato, a nome e per conto di un gruppo amatoriale, il richiedente medesimo risulta responsabile per tutto il periodo di utilizzo.

Ogni domanda deve essere redatta in carta semplice, come da modello allegato, e deve pervenire all'ufficio protocollo almeno entro un giorno prima dell'utilizzo del campo stesso, indicandone in modo preciso l'impiego (torneo, allenamento, partita amichevole o amatoriale, ecc.) i giorni e gli orari di utilizzo.

Le singole domande si intendono riferite ad un uso temporaneo dei campi di calcio che non possono superare i 15 gg. consecutivi.

Art. 4 - Modalità di concessione

Le richieste saranno eseguibili in ordine cronologico ed a pagamento avvenuto della tariffa oraria laddove prevista.

Nel caso che più soggetti di cui all'art.2, comma 1, facciano richiesta di utilizzo dello stesso impianto, l'Amministrazione Comunale, potrà affidare l'impianto ai richiedenti, concordando con i medesimi il calendario per l'utilizzo.

Art 5- Consegna delle chiavi

Gli impianti sono dotati di recinzione e di cancello d'ingresso chiuso con lucchetto.

La consegna delle chiavi avviene a mani del richiedente da parte degli uffici comunali previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico (art. 3).

Le chiavi dovranno essere restituite la mattina successiva all'ultimo giorno di utilizzo.

La consegna e la restituzione delle chiavi dovranno avvenire durante il normale orario di apertura degli uffici comunali.

Art. 6 - Obblighi ed oneri a carico degli utenti

Il concessionario (nella persona del responsabile o rappresentante legale) ha l'obbligo di rispettare e far rispettare il patrimonio comunale e di risarcire l'Ente, a fronte di eventuali danni causati a beni mobili e/o immobili, da atleti, accompagnatori, spettatori o comunque soggetti terzi.

Gli utenti, nell'uso degli impianti sportivi, sono tenuti alla massima correttezza, diligenza e rispetto del patrimonio, e devono indossare calzature ed indumenti sportivi conformi alla disciplina praticata.

È vietato introdurre biciclette, ciclomotori e altri mezzi.

È vietato fumare all'interno della struttura.

È vietato gettare o lasciare nella struttura o nelle aree adiacenti carte, bottiglie, lattine ecc.

È vietato arrampicarsi o manomettere le recinzioni, gli impianti e le attrezzature messe a disposizione.

È vietato mangiare sul campo da gioco.

La struttura, dopo l'utilizzo, deve essere lasciata in ordine perfetto e sgombra da rifiuti.

Ogni mancanza grave può costare l'interdizione all'accesso alla struttura stessa.

Il Comune non risponde, in alcun modo, di eventuali ammanchi o furti di cose depositate o abbandonate dagli utenti negli impianti.

Il Comune non risponde di infortuni verificatisi all' interno dell'area per qualsivoglia ragione.

Gli utenti sono sempre tenuti a segnalare per iscritto al Comune atti, fatti ed inconvenienti pregiudizievoli dei propri interessi, di quelli del Comune e della sicurezza, accaduti negli impianti prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività.

Durante lo svolgimento di eventi sportivi ed extrasportivi che prevedono affluenza di pubblico, gli utilizzatori sono tenuti, a loro cura e spesa, a garantire la presenza dei servizi e presidi di primo intervento e di ordine pubblico.

Art. 7 - Sospensione della concessione

E' in facoltà del Responsabile dell'ufficio tecnico comunale revocare o sospendere temporaneamente la concessione, nonché modificare i turni di assegnazione, per ragioni di carattere contingente o per causa di forza maggiore.

Qualunque assegnazione potrà essere temporaneamente sospesa per finalità di interesse sociale e per qualunque altro evento di rilevante interesse pubblico.

Art. 8 - Obblighi dei concessionari

I concessionari dovranno provvedere a:

- a) Custodire la proprietà comunale loro affidata per impedire manomissioni, asportazioni o danneggiamenti;
- b) Eseguire le pulizie ordinarie;
- c) Sorvegliare costantemente l'accesso al campo e alle immediate adiacenze, vietando l'ingresso a persone i cui comportamenti non siano consoni all'attività per la quale il locale è stato concesso;
- d) Rispettare le norme di sicurezza;

I concessionari, o i rappresentanti delle Società, Associazioni, gruppi sono, dal canto loro, responsabili di ogni danno, tanto se imputabile ed essi personalmente, quanto se imputabile a terzi, avendo essi l'obbligo della vigilanza.

L'impianto sportivo, al termine della concessione, deve essere riconsegnato all'Ufficio Tecnico che dovrà accertare, in presenza di colui che ha firmato la richiesta di utilizzo, che lo stesso si trovi in perfetto stato e che siano stati rimossi eventuali rifiuti.

Qualora si rilevassero dei danni alla struttura il concessionario sarà obbligato al ripristino.

Qualora il concessionario non provvedesse, il Comune darà corso all'esecuzione d'Ufficio, con relativo addebito delle spese al concessionario.

A favore dei suddetti concessionari inadempienti non si procederà in futuro ad ulteriori concessioni.

Il Responsabile competente provvederà, se necessario, alla revoca della concessione.

Art. 9 - Responsabilità verso terzi

Il concessionario dovrà assumersi la diretta responsabilità civile e penale per l'attività che si svolgerà negli impianti con tutte le conseguenze dirette ed indirette ad essa connesse, esonerando espressamente il Comune di Arpaize da qualsivoglia responsabilità per danni a persone o cose.

Art. 10- Tariffe di concessione e cauzione

La Giunta Comunale eventualmente provvederà annualmente alla determinazione delle tariffe di concessione dei campi di calcio di cui all'art. 1 e alla determinazione di eventuali esenzioni.

Le eventuali tariffe, rapportate al periodo di utilizzo richiesto, dovranno essere versate sul c/c del Comune prima del rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo.

La Giunta Comunale potrà, inoltre, fissare una cauzione che sarà trattenuta laddove alla restituzione delle chiavi si riscontreranno danni all'impianto o presenza di rifiuti. Lo svincolo avverrà solo ad avvenuto ripristino.

Art. 11 - Subconcessione

E' fatto assoluto divieto di subconcessione a qualunque titolo e a vantaggio di terzi.

Art. 12 - Manutenzione ordinaria e straordinaria. Pulizia.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico del Comune.

La pulizia del campo è a carico dei concessionari sia prima che dopo l'utilizzo.

Art. 13 - Risarcimento danni

Chi ottiene l'uso dell'impianto deve porre la massima diligenza per la conservazione del complesso, e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti e soggetti terzi, alle strutture, alle attrezzature mobili ed immobili, rimanendo stabilito che il mantenimento dell'ordine e della disciplina durante le manifestazioni, gare o allenamenti ecc. sono a carico degli organizzatori o comunque di chi ha richiesto l'uso dell'impianto.

Art. 14 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme del codice civile ed alle leggi vigenti in materia.

Art. 15 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ai sensi del vigente Statuto Comunale dopo 10 giorni di pubblicazione nell'Albo Pretorio Comunale.